



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1455 del 17/08/2022

OGGETTO: LOTTO 3 POLO GUARINI WILIGELMO DI MODENA CUP G98B20000490001 CIG 8977763C63 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI OPERE EDILI CAT OGI IMPRESA CANCELLIERI VINCENZO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1814 del 26/11/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 213.570,19 (lotto 1 Fanti) € 173.983,21 (lotto 2 Muratori) ed € 104.419,28 (lotto 3 Wiligelmo Guarini) che venivano aggiudicati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21, in esito ad unica procedura negoziata suddivisa in 3 lotti funzionali, col criterio del minor prezzo, con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 02/03/2022 ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 -avendo a riferimento gli stessi prezzi- alla medesima impresa **TECNOELETTRA SRL** con sede in Occhiobello (RO) via Delle Scienze n. 18A C.F. e P. IVA 01180960294 che ha offerto il medesimo ribasso per tutti e 3 i lotti (20,65%) per un importo contrattuale netto :

- di € 170.332,871 di cui € 166.144,97 per lavori ed € 4.187,74 per oneri di sicurezza per il lotto 1
-di € 141.535,47 di cui € 138.055,68 per lavori ed € 3.479,79 per oneri di sicurezza per il lotto 2
-€ 84.945,44 c di cui € 82.856,70 per lavori ed € 2.088,74 per oneri di sicurezza per il lotto 3.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è in corso di stipula.

In data 10/08/2022 pervenivano alla scrivente amministrazione le richieste di subappalto, corredate dalla sottodescritta documentazione, a termini della quale l'impresa appaltatrice **TECNOELETTRA SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare **per il lotto 3 Polo Guarini Wiligelmo di Modena** con prot. 28344 del 10/08/2022 i lavori di opere edili, rientranti nella categoria prevalente OGI1, all'impresa **CANCELLIERI VINCENZO** con sede in Vignola (MO) via Mascagni 102 Cod. Fisc. CNCVCN85H01E536I e P.IVA 003458810367 per un importo di € 24.000,00 I.V.A. esclusa poi rettificato in € **22.000,00** (in quanto eccedente la quota subappaltabile) di cui € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap.4771 pren 1013/22 del Peg 2022).

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ☐ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ☐ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;

- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
 - Piano Operativo di Sicurezza;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato che, in applicazione dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 si prevedono le seguenti condizioni;

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione risulta da dichiarazione congiunta delle parti;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato, la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penali pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dai DD.LL. n. 76/20 e n. 77/21 convertiti rispettivamente in L. n. 120/20 e L. n. 108/21 e dal capitolato speciale d'appalto e lettera invito il subappalto per il lotto 3 polo Guarini Wiligelmo non può superare la quota del 40 % dell'importo della categoria prevalente OG1.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 22.583,60, pertanto il presente subappalto di € 22.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 583,60.

Si da atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale del 10/08/2022, conservata agli atti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **TECNOELETTRA SRL** con sede in Occhiobello (RO) via Delle Scienze n. 18A C.F. e P. IVA 01180960294 a subappaltare all'impresa **CANCELLIERI VINCENZO** con sede in Vignola (MO) via Mascagni 102 Cod. Fisc. CNCVCN85H01E536I e P.IVA 003458810367 e i

lavori di **opere edili** rientranti nella categoria prevalente **OG1** per un importo di **€ 22.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL_33024454 del 18/05/2022 valido fino al 15/09/2022;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto è in possesso dei requisiti speciali come previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/16 e D.P.R. 207/10, come risulta dal modello Ma di autodichiarazione assunto agli atti con prot.n. 28344 del 10/08/2022 ;

4) di dare atto che, vista la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia ;

5) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00

6) di dare atto che il codice CIG è 8977763C63 e il codice C.U.P. è G98B20000490001;

7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuo € 583,60 quale importo subappaltabile nella categoria prevalente OG1;

8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice TECNOELETTRA SRL ,alla Ditta subappaltatrice CANCELLIERI VINCENZO, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezioni Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F. 992rif arch.469.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)